



Milano, 15 giugno 2021

**Prot. Nr. 333984/2021****Oggetto: Procedimenti autorizzativi, SCIA e comunicazioni medie strutture di vendita.  
Integrazione alla Disposizione del Direttore di Area pg. 0480845/2020 del 24 novembre 2020****DISPOSIZIONE DI SERVIZIO****Premesso che**

- con disposizione del 24 novembre 2020 pg. 0480845/2020, nelle more del completamento del processo di ingegnerizzazione dei procedimenti SUAP relativi alle medie strutture di vendita, veniva prevista, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, una disciplina semplificata per attività già autorizzate di media struttura per il procedimento di redistribuzione della superficie senza aumento di superficie di vendita né della superficie lorda, che non prevede variazioni nelle modalità delle operazioni e delle aree di carico scarico e contempla opere edilizie minori soggette a CILA senza cambi di destinazioni d'uso

**Valutato che**

- tale procedimento pur non rientrando in quelli individuati dal D.lgs 222/2016 sottoposti al regime autorizzatorio è, per il Comune di Milano, ai sensi dell'art.2 c.6, disciplinato ed espressamente previsto mediante la pubblicazione sul sito Fare Impresa
- lo stesso presenta però caratteristiche compatibili con il regime amministrativo della SCIA senza elementi riconducibili al regime autorizzativo e, dal punto di vista edilizio, si basa su procedimenti ricondotti al regime semplificato di cui al citato decreto, e che, pertanto, si è ritenuto ricondurlo al corretto regime amministrativo equiparandolo alla SCIA

**Verificato che**

- al pari della fattispecie in questione, nel rispetto dei citati principi di ragionevolezza e proporzionalità e in considerazione del fatto che, anch'essi non rientrano in quelli individuati dal D.lgs 222/2016 ma sono disciplinati solo a livello comunale, possono essere ricondotti al regime semplificato anche i procedimenti di redistribuzione della superficie in attività di media struttura già autorizzata, alle medesime condizioni di cui sopra ma in cui il titolo edilizio è una SCIA, ovvero in cui, la superficie di vendita non viene ampliata, ma si verifica una modifica anche in ampliamento della superficie lorda commerciale, senza cambio di destinazione d'uso e dal punto di vista edilizio il procedimento è da ricondurre alla CILA o alla SCIA, fatto salvo il mantenimento delle condizioni nella modalità delle operazioni e delle aree di carico scarico merce di cui all'autorizzazione commerciale rilasciata

Visto il D.Lgs. 267/2000

Vista la L.R. 6/2020



## Atti del Comune

Visto il D.lgs. 222/2016

In ragione di quanto complessivamente esposto,

### **SI DISPONE CHE**

la disposizione di servizio del Direttore di Area P.G. 0480845/2020 del 24 novembre 2020 è da intendersi applicabile anche alle istanze presentate da imprese già titolari di autorizzazioni di media struttura di vendita aventi ad oggetto la redistribuzione della superficie di vendita senza aumento della superficie di vendita con superficie lorda di pavimento invariata o modificata anche in ampliamento, senza cambi di destinazione d'uso in cui il titolo edilizio è riconducibile a CILA o SCIA e senza modifiche nelle aree e operazioni di carico scarico della merce; gli effetti di tali istanze, pertanto, devono essere ricondotti al regime amministrativo della SCIA, dando atto che gli stessi vengono prodotti fin dalla presentazione al SUAP.

La presente disposizione è efficace nei confronti delle istanze presentate dopo la sua emissione e anche di quelle già presentate e per le quali non si sia ancora concluso l'iter istruttorio, fatti salvi i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

La carenza dei requisiti richiesti potrà comportare il divieto di prosecuzione dell'attività

Il Direttore dell'Area  
Attività Produttive e Commercio  
Dott. Paolo Seris

(firmato digitalmente)